

## L'EMERGENZA DA "COVID-19" E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Salvo casi sporadici, molte imprese si stanno chiedendo quali rimedi legali possano applicarsi ai contratti in essere per far fronte alle conseguenze economiche negative a causa della diffusione del "Covid-19" e delle relative misure restrittive imposte dal Governo italiano (ad esempio i DPCM del 23 febbraio, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo e 22 marzo).

Il Codice Civile italiano affronta i casi in cui circostanze esterne alle parti del relativo contratto rendano:

(a) oggettivamente impossibile (o estremamente difficile) l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

oppure

(b) eccessivamente onerosa la prestazione di una delle parti rispetto a quella dell'altra parte.

### **I. Impossibilità sopravvenuta della prestazione**

Il Codice Civile italiano, agli artt. 1256, 1463 e 1464, concede al debitore la possibilità di liberarsi della propria prestazione (o di sospenderne l'esecuzione) se quest'ultima è divenuta impossibile (o temporaneamente impossibile) per una causa a lui non imputabile; cioè non dipendente dal comportamento del debitore stesso.

Tipiche ipotesi di impossibilità sopravvenuta sono rappresentate da eventi naturali (es. un'alluvione che distrugge i beni da consegnare) e/o da provvedimenti della pubblica autorità (cd. *factum principis*), che vietino espressamente l'esecuzione di una determinata prestazione (es. l'introduzione di un divieto di importazione di un determinato materiale).

### **II. Eccessiva onerosità sopravvenuta**

Nel diverso caso, invece, che un evento straordinario e imprevedibile comporti -- non la impossibilità della prestazione -- ma uno squilibrio economico delle prestazioni (nei contratti ad esecuzione continuata o periodica) il debitore che sarà tenuto a eseguire la prestazione divenuta eccessivamente onerosa potrà domandare, ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile, la risoluzione del relativo contratto, fatta salva la possibilità della controparte di offrire la modifica delle condizioni economiche del contratto per ricondurle a maggiore equità.

### **III. I rimedi codicistici e l'emergenza da "Covid-19"**

Tuttavia, ci sembra di poter affermare che i rimedi previsti dal Codice Civile italiano su descritti non sono idonei a far fronte alla problematica principale delle imprese creatasi a seguito delle conseguenze economiche negative dovute alla diffusione del "Covid-19".

Infatti, ciò di cui molte imprese hanno bisogno è rinegoziare i termini economici del relativo contratto (piuttosto che sciogliersi dal vincolo contrattuale) per adeguarlo alla mutata situazione e di giungere a tale risultato nel minor tempo possibile, magari senza dover adire l'autorità giudiziaria.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di fornitura periodica di beni e/o servizi che, data la attuale situazione emergenziale, non sono più di fatto utilizzabili dall'impresa ricevente, o nel migliore dei casi, in una quantità minore rispetto a quella prevista in contratto.

In tali situazioni, infatti, non sembrano possano trovare applicazione i rimedi approntati nel nostro Codice Civile; le prestazioni dei beni e/o servizi -- salvo specifiche eccezioni -- sono oggettivamente possibili e i prezzi degli stessi non hanno subito variazioni da far ritenere eccessivamente onerosa la controprestazione in danaro.

Né particolare efficacia in tal senso sembrano avere le disposizioni dell'art. 91 del recente D.L. n° 18 del 17 marzo scorso (cd. "Decreto Cura Italia") secondo cui, in sintesi, non può essere sanzionato l'inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) della prestazione da parte del debitore se ciò sia dovuto al rispetto delle misure governative di contenimento dell'emergenza da "Covid-19". Tale principio infatti sembra ribadire quanto già previsto in tema di impossibilità sopravvenuta per *factum principis*.

Pertanto, bisogna valutare se nel nostro ordinamento sia possibile rinvenire il diritto di una parte a rinegoziare il contratto a fronte di circostanze esterne che ne abbiamo alterato l'equilibrio economico.

La risposta parrebbe negativa stante anche la difficoltà a definire, in assenza di una specifica normativa, le circostanze in cui si possa preteedere la rinegoziazione del contratto e quando vi sia un effettivo squilibrio economico, senza contare la possibile violazioni di norme costituzionali che proteggono il libero esercizio dell'impresa e il correlato rischio.

Tuttavia, come sempre accade, i casi eccezionali possono essere risolti con l'applicazione dei principi generali e, in particolare, sembra ragionevole che la parte economicamente più svantaggiata -- a causa dell'attuale situazione di emergenza -- possa richiedere di rinegoziare alcuni termini del contratto in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 del Codice Civile.

Tale principio è sempre più utilizzato dalla giurisprudenza come regola aurea di condotta per reprimere possibili "abusi" contrattuali e, a oggi, sembra essere per l'impresa svantaggiata dalla congiuntura economica attuale l'unico strumento per richiedere un adeguamento contrattuale.

Il rifiuto senza motivazioni oggettive della controparte potrebbe, infatti, essere considerato come un possibile "abuso" da parte del Giudice competente e sanzionato di conseguenza.

Milano, 27 marzo 2020